

**REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 787/2002 ⁽⁴⁾, reca modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽⁶⁾, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per garantire la corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione, ridurre il rischio di domande a fini speculativi e non perturbare il regime per alcuni prodotti lattiero-caseari, è necessario aumentare la cauzione fissata dal regolamento suddetto.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 174/1999 ha previsto una differenziazione per zone di destinazione nel caso di restituzioni concesse per le esportazioni di formaggi. L'evoluzione dei tassi di restituzione per le varie destinazioni consente di sopprimere alcune zone. Per motivi di semplificazione, è opportuno raggruppare alcune zone di destinazione.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 174/1999.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari alla percentuale in appresso indicata dell'importo della restituzione fissato per ciascun codice di prodotto e da applicare il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione:

- a) il 10 % per i prodotti di cui al codice NC 0405;
- b) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;
- c) il 30 % per i prodotti di cui al codice NC 0406;
- d) il 25 % per gli altri prodotti.»

- 2) All'articolo 15, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 1 sono definite le zone seguenti:
— zona I: i codici di destinazione 070 e da 091 a 096 (incluso),
— zona III: il codice di destinazione 400,
— zona VI: tutti gli altri codici di destinazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.